

**Tribunale di Roma - Ostia 5.11.2007**

## **TRIBUNALE DI ROMA**

### **SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA**

#### **ORDINANZA**

Il Giudice,  
dott. Massimo Moriconi,  
letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'imprenditore, anche quello di modeste dimensioni e privo di particolari mezzi e fonti di sostegno diversi dall'attività lavorativa espletata e dal ricorso al credito bancario, e quindi in qualche misura assimilabile all'utente non imprenditore, è tutelato, nell'attuale quadro normativo, molto meno dell'utente non imprenditore al quale le norme in tema di tutela del consumatore attribuiscono specifiche forme di protezione.

Nel caso di specie è certo che in data 26.9.2007 la banca ha comunicato il recesso dal conto corrente (e quindi dal servizio POS) n.10663967 di P. G. ditta C. del S.

Non è egualmente certo tutto ciò che dice la banca; fermo restando la teorica esattezza dei suoi assunti che sono però poco pertinenti alla fattispecie concreta.

Va premesso che *successivamente all'apertura del conto l'impresa sia risultata segnalata per 10 protesti di cui 8 protesti cambiari e 2 protesti di assegni* è affermazione della banca assolutamente apodittica in quanto priva di qualsiasi riscontro.

Ed infatti le uniche sofferenze della ricorrente comprovate dalla banca (alla quale pure non mancano gli strumenti informatici per acquisire e fornire rapido riscontro e supporto alle sue affermazioni) sono quelle di cui al doc.3 che riguarda, per quel poco che gli atti attestano, l'ovvia sofferenza causata dalla improvvisa ed inopinata chiusura del conto corrente di corrispondenza (si tratta di titoli protestati e di mancanza di autorizzazione ad emettere assegni; eventi evidentemente successivi alla chiusura del conto operata dalla banca ed in via logica effetti e conseguenze di questa).

In relazione alla possibilità della banca di recedere dai contratti di conto corrente e accessori, prevista in vario modo, ma sostanzialmente senza particolari vincoli (specialmente nei contratti non al consumo), è stato più volte affermato dalla più condivisibile ed attenta giurisprudenza che tale potere incontra comunque dei limiti, che sono quelli di carattere generale, della correttezza e buona fede. Che oltre a costituire il margine estremo oltre il quale può spingersi la discrezionalità dell'istituto di credito, rappresenta il parametro di riferimento al quale trarre lo scrutinio di legittimità della sua condotta.

E' stato in particolare sostenuto che la regolarità formale del recesso non implica la totale insindacabilità del modo di esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca. Resta pur sempre da rispettare il fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.), alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di conto corrente o di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto impreveduti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre del conto e/o della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta.

Lo scrutinio della condotta dell'istituto di credito è in questo caso negativo.

Per quel che gli atti dimostrano non vi era nessuna ragione per chiudere il conto (e di conseguenza disattivare il servizio POS).

Il rischio di danno all'imprenditore è *in re ipsa* e nessuno meglio di un istituto di credito, che offre e gestisce tali servizi, ne conosce l'utilità ed i vantaggi in termini di incremento di spesa da parte dei clienti.

Può ammettersi e tollerarsi (e si ripete che questa è la risultanza degli atti; se le cose stanno diversamente vuol dire che la banca non è stata in grado di rappresentarlo al Giudice) che solo perché la legge non ne faccia espresso divieto l'istituto di credito possa tagliare *ad nutum*, senza una condivisibile ragione che abbia a che fare con la necessaria diligenza e prudenza nell'esercizio dell'attività bancaria e connessa, importanti se non addirittura vitali strumenti di attività economica e commerciale, quali sono nell'attuale società l'utilizzo di strumenti finanziari quali conti correnti, aperture di credito, terminali per il pagamento a distanza e via dicendo ?

La risposta non può che essere negativa.

Gli istituti di credito svolgono una funzione troppo importante e vitale per l'economia della società perché tali decisioni possano restare affidate all'arbitrio o al mero capriccio di questo o quel funzionario o addetto di banca.

Viceversa scelte come quelle sindacate in questo procedimento devono essere supportate da ragioni e motivi sui quali chiunque, che non sia di parte, debba e possa ragionevolmente convenire.

Come la presenza di norme di legge che *impongano* un determinato comportamento ovvero la ricorrenza di condotte dell'utente chiaramente e comprovatamente contrarie a quella stessa buona fede e correttezza che incombe anche a costui nell'esecuzione del contratto bancario e via dicendo.

Il recesso della spa Unicredit, del tutto immotivato e, mancando qualsiasi ragione a suo sostegno, solo formalmente corretto, va quindi considerato *contra legem*.

Lo *iussum* va senz'altro emesso onde evitare ulteriori pregiudizi alla ricorrente nell'esercizio della sua attività di impresa, come ben delineato nel ricorso.

Poiché il procedimento sommario non è destinato, nel nuovo tessuto normativo, ad avere sicuro seguito si ritiene che, anche nel silenzio della norma (art.706 cpc nuovo testo), si debba provvedere alla liquidazione delle spese (che vanno poste a carico del convenuto in virtù del principio della soccombenza, al quale non vi sono nel caso in esame motivi per derogare), ché il contrario all'evidenza frustrerebbe (costringendo sempre e comunque una parte ad iniziare il procedimento di merito, sia pure solo al fine della liquidazione delle spese) l'effetto deflattivo della recente riforma.

P.Q.M

a scioglimento della riserva,

- **ORDINA** a spa Unicredit in persona del suo legale rappresentante pro tempore l'immediata riattivazione del conto corrente (e POS) in oggetto in favore di P. G. ditta C. del S.
- **CONDANNA** la spa Unicredit al pagamento delle spese del procedimento che liquida in favore di P. G. ditta C. del S. in complessivi €2.500,00 di cui €430,00 per spese, oltre IVA e CAP.

FARE AVVISI

*Ostia lì 5.11.2007*

